

Tribunale di Roma. L'insuccesso non equivale a responsabilità

## La diligenza «scagiona» gli amministratori dal rischio d'impresa

### *Pagano i danni solo se non rispettano legge o statuto*

Gli **amministratori** sono responsabili, verso la società amministrata, dei danni che ad essa derivano a causa dell'inosservanza, da parte di questi, dei doveri a loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; gli amministratori, invece, non sono responsabili per l'eventuale insuccesso delle loro scelte imprenditoriali, poiché il rischio è un connotato intrinseco dell'attività d'impresa.

In altri termini, la sfortuna o l'insuccesso imprenditoriale non provoca di per sé la **responsabilità** degli amministratori. Peraltro, questi, rispondono se sia dimostrato che, nel compimento delle loro decisioni imprenditoriali, essi non hanno, con l'occorrente diligenza:

- a) usato le opportune cautele;
- b) svolto le occorrenti verifiche;
- c) assunto le necessarie informazioni preliminari al compimento delle scelte gestionali, quali sono normalmente richieste per adottare decisioni del tipo di quelle da essi attuate;
- d) preso quei provvedimenti che, per legge o per statuto, avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 20844 del 19 ottobre 2015.

In base all'articolo 2476, comma 3, del codice civile, l'azione di responsabilità contro gli amministratori di Srl, per domandare il risarcimento dei danni da costoro provocati alla società che amministrano, può essere promossa individualmente da ciascun socio.

Peraltro, il fatto che a ciascun socio della Srl, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale (e senza una previa deliberazione assembleare che sia da assumere con particolari quorum) sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno, tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata anch'essa all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Il potere individuale del socio di agire in responsabilità verso gli amministratori sta a significare solo che anche il singolo socio di Srl è da sé legittimato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nell'interesse della società stessa, benché egli non sia anche titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società (il diritto al risarcimento compete invero alla società anche se ad agire in responsabilità sia individualmente il singolo socio della Srl); infatti, il singolo socio può far valere il proprio individuale diritto al risarcimento dei danni solo se egli dimostri (articolo 2476, comma 6, del codice civile) che, dalla condotta degli amministratori, è derivato un danno diretto al suo personale patrimonio.

La violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori e, quindi, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro, costituisce peraltro un presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria in capo agli amministratori inadempienti; infatti, anche in questo caso sono necessarie:

- a) la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società; nonché:
- b) la diretta riconducibilità causale di questo danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente (come regola generale) di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e, quindi, di porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e dallo statuto della società che amministrano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pagina a cura di  
Angelo Busani